

# GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2013

## 1. La misura del diritto annuale per l'anno 2013

**Per l'anno 2013 restano valide le misure del diritto annuale definite per l'anno 2012 dal D.I. 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, che nelle fasce e aliquote di fatturato.**

Con **Nota del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale per l'anno 2012 dovuto alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA, in applicazione dell'articolo 18, commi 4 e 5, della legge n. 580/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010.

Restano pienamente valide, anche per l'anno 2013, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite quasi due anni fa per i soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

Nella Circolare in questione vengono pertanto indicate le **misure del diritto annuale** che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2013 e confermata l'applicazione per l'anno 2013 anche dell'articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al **fondo perequativo**.

**Gli importi del diritto annuale per l'anno 2013 sono determinati in base alle tabelle che seguono.**

### A. MISURE FISSE

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI**

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.</b>	<b>88,00</b>
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>200,00</b>

## **B. MISURE TRANSITORIE**

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA**

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo)  N.B. I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali.	<b>30,00</b> (* )

(\* ) Importo dovuto in via transitoria.

Tabella n. 3 – **SOCIETA'**

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (1)	<b>100,00</b> (* )
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>200,00</b> (* )
<b>Società tra avvocati</b> (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>200,00</b> (* )
<b>Società Cooperative e Consorzi con attività esterna</b>	<b>200,00</b> (** )
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b>	<b>200,00</b> (** )
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b>	<b>200,00</b> (** )

(1) Nella **Nota del 21 dicembre 2012, Prot. 0261118**, viene precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

(\* ) Importo dovuto in via transitoria.

(\*\* ) All’importo in misura fissa va aggiunto l’importo derivante dall’aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 4).

### C. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2 e 3, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2012**, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, di cui alla successiva Tabella 4.

Tabella n. 4 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

<b>Scaglioni di fatturato</b>			
	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Misure fisse e Aliquote</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00 €</b> in misura fissa
<b>2</b>	<b>100.001,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,015%</b>
<b>3</b>	<b>250.001,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,013%</b>
<b>4</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,010%</b>
<b>5</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,009%</b>
<b>6</b>	<b>10.000.001,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,005%</b>
<b>7</b>	<b>35.000.001,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,003%</b>
<b>8</b>	<b>50.000.001,00</b>	<b>e oltre</b>	<b>0,001%</b> fino ad un massimo di <b>40.000 €</b>

### D. UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE

Tabella n. 5 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato) (1) (4)</b>	<b>18,00</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (1) (4)</b>	<b>40,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola (1)</b>	<b>20,00</b> (* )
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola (1)</b>	<b>40,00</b> (* )
<b>Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) (1)</b>	<b>40,00</b> (* )
<b>Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali (1)</b>	<b>40,00</b>

<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) (2) (3)	<b>110,00</b>
---	---------------

(\*) Importo dovuto in via transitoria.

**NOTE:**

**(1)** Le imprese versano, **per ciascuna delle proprie unità locali**, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di 200,00 euro.

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (*Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*). Per esemplificare, si riportano due esempi:

**Esempio 1**- *Apertura di una unità locale:  $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60$ , arrotondamento a 18 euro;*

**Esempio 2** - *Apertura di due unità locali:  $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$ , arrotondamento a 35 euro.*

**(2)** Le **unità locali di imprese con sede principale all'estero** devono versare, per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari a **euro 110,00**.

**(3)** Le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a **euro 110,00**.

**(4)** Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599**.

### **E. NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO NEL 2013**

Le **nuove imprese individuali, iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ed i nuovi soggetti iscritti al REA** nel corso del 2013 sono tenuti al versamento dei diritti fissi indicati nelle Tabelle 1 e 2 tramite Modello F24 o direttamente allo sportello camerale, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

Le **altre nuove imprese** iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2013 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a **euro 200,00**, **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole (di cui alla Tabella 3).

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel corso del 2013, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% degli importi sopra citati.

### **3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2012**

**In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2013**, si riporta l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una

maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, **per l'anno 2012**.

Tabella n. 6

<b>CAMERE DI COMMERCIO</b>	<b>Maggiorazione</b>
<b>AGRIGENTO</b>	<b>18%</b>
<b>ALESSANDRIA</b>	<b>15%</b>
<b>ASTI</b>	<b>20%</b>
<b>CAGLIARI</b>	<b>20%</b>
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>20%</b>
<b>CATANIA</b>	<b>20%</b>
<b>ENNA</b>	<b>20%</b>
<b>FIRENZE</b>	<b>20%</b>
<b>GORIZIA</b>	<b>20%</b>
<b>LA SPEZIA</b>	<b>10%</b>
<b>LIVORNO</b>	<b>20%</b>
<b>MACERATA</b>	<b>20%</b>
<b>MANTOVA</b>	<b>10%</b>
<b>MASSA CARRARA</b>	<b>20%</b>
<b>MESSINA</b>	<b>20%</b>
<b>PALERMO</b>	<b>20%</b>
<b>PERUGIA</b>	<b>20%</b>
<b>PISA</b>	<b>20%</b>
<b>PRATO</b>	<b>20%</b>
<b>RAGUSA</b>	<b>10%</b>
<b>RAVENNA</b>	<b>7%</b>
<b>RIMINI</b>	<b>20%</b>
<b>SIENA</b>	<b>10%</b>
<b>TRAPANI</b>	<b>20%</b>
<b>TRIESTE</b>	<b>20%</b>
<b>VERBANO CUSIO OSSOLA</b>	<b>20% - 10% (*)</b>
<b>VERCELLI</b>	<b>12%</b>
<b>VERONA</b>	<b>10%</b>

(\*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.